



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 03/04/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 10 marzo 2014, n. 79

Istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale n. 276/2008 ad oggetto “Legge Regionale 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Candela (FG) località Tufarelle - Serra Spavento - Proponente Edison Energie Speciali S.p.A.”.

L'anno 2014 addì 12 del mese di marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con Determina Dirigenziale n. 276 del 13/05/2008 la Regione Puglia - Settore Ecologia ha espresso parere favorevole, ad eccezione degli aerogeneratori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 18, 42, 43, 44, 45, 48 e 49, all'installazione degli aerogeneratori indicati nella relativa tabella; in particolare rispetto ai 49 aerogeneratori costituenti l'originaria proposta progettuale è stato espresso parere di esclusione da VIA per un progetto costituito da 34 aerogeneratori; con successiva Determina Dirigenziale n. 378 del 25/06/2009 veniva rettificata la Determina Dirigenziale n. 276/2008 “sostituendo il diametro pari a 82 m in 92,5 m”;

con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 4 febbraio 2011, la Regione Puglia - Servizio Energia rilasciava ad Edison SpA l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 26 aerogeneratori della potenza di 52 MW e delle relative opere connesse costituite da un collegamento in antenna a 150 kV sull'esistente stazione elettrica della centrale termoelettrica di Candela, di proprietà della stessa Edison SpA. L'autorizzazione unica veniva rilasciata a fronte dell'avvenuto deposito del progetto definitivo adeguato a quanto prescritto nelle DD 276/2008 e DD 378/2009 e delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri ivi espressi;

con ricorso R.G. n. 789/2011 del 20 aprile 2011 l'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 40/2011 nonché la Determinazione Dirigenziale n. 276 del 13 maggio 2008 venivano impugnate dinanzi al Tar di Bari dalla Farpower S.r.l.;

con nota del 19/05/2011 ed acquisita al prot. n. 5850 del 24/05/2011 del Servizio Ecologia, la società Edison chiedeva che “l'efficacia dell'originario parere favorevole di screening VIA rilasciato con Determina Dirigenziale n. 278/2008, sia prorogata per un periodo utile alla finalizzazione di tutte le attività volte alla dichiarazione di inizio lavori”. Tale richiesta di proroga per un periodo non definito veniva così motivata: “nonostante il possesso da parte della Società degli strumenti espropriativi, la stessa, in clima collaborativo con il territorio, gestisce da lungo tempo contatti con le imprese locali interessate dall'iniziativa al fine di giungere alla conclusione di accordi bonari che consentano la stipula di contratti bilaterali; la procedura si sta in ogni caso rivelando particolarmente lunga e difficoltosa”;

con ordinanza cautelare n. 446 del 19/05/2011, il TAR di Bari sospendeva l'efficacia dell'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 40/2011;

con nota prot. n. 9358 del 07/11/2012 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, riscontrava l'istanza di proroga chiedendo alla società Edison SpA di trasmettere una perizia giurata firmata da un tecnico abilitato, "precisando che il rilascio della proroga resta sospeso fino all'acquisizione degli elementi integrativi"

con nota prot. n. 8949 del 14/11/2013, assunta al prot. n. 11343 del 03/12/2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Energia, a fronte della richiesta di "proroga di 24 mesi dell'autorizzazione unica" formulata da Edison Energie Speciali con nota prot. 3499 del 23 aprile 2013 comunicava alla Società che "allo stato attuale, essendo il procedimento privo di parere ambientale in corso di validità, essendo le DD 276/2008 e DD 278/2009 ormai scadute, l'Ufficio Energia è impossibilitato ad ottemperare alla richiesta di proroga di 180 giorni per il deposito della dichiarazione di inizio lavori da parte della Società";

con sentenza n. 363 del 12/03/2013 il Tar Bari si pronunciava sul ricorso R.G. n. 789/2011 volto all'annullamento della DD 40/2011 e della presupposta DD n. 276/2008 dichiarandolo in parte improcedibile e in parte respingendolo;

con nota del 20/05/2013 trasmessa a mezzo PEC, assunta agli atti del Servizio Ecologia al prot. n. 5801 del 13/06/2013, la Edison S.p.A. riscontrava la nota prot. n. 9358 del 07/11/2012:

- trasmettendo copia in formato digitale e priva di firma digitale della "Relazione stragiudiziale attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di ragioni sopravvenute che rendono il progetto significativamente impattante rispetto a quanto approvato con Determinazioni Dirigenziali del Servizio Ecologia n. 276 del 13 maggio 2008 e n. 378 del 25 giugno 2009" a firma del Dott. Antonio Demaio datata 18 aprile 2013 e giurata in pari data;

- formulando richiesta di "proroga di anni 3 del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al sito richiamato in oggetto"

Con nota del 13.12.2013 inviata via PEC, acquisita al prot. n. 1504 del 12.02.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente sollecitava il Servizio Ecologia - Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS nel voler riscontrare la richiesta di proroga della DD 276/2008 chiedendo di "di voler accordare con provvedimento espresso la proroga di anni tre del parere di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al sito richiamato in oggetto";

Con nota prot. n. 657 del 21.01.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS inviava alla società proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., preavviso di rigetto relativa all'istanza di proroga in oggetto;

Con nota del 21.01.2014, acquisita al prot. n. 1600 del 13.02.2014 del Servizio ecologia, la società proponente notificava il ricorso presso il TAR Puglia - Bari, relativo al silenzio serbato dalla Regione Puglia, Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, in relazione all'istanza di proroga in oggetto;

Con nota del 31.01.2014, inviata via PEC, e del 07.02.2014, acquisite al prot. n. 1597 del 13.02.2014 del Servizio Ecologia, la società proponente inviava le proprie osservazioni al preavviso di rigetto (prot. n. 1600/2014).

In merito alle osservazioni prodotte dalla società si rappresenta quanto segue:

Con riferimento all'ammissibilità dell'istanza si rappresenta che la verifica propedeutica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza è finalizzata alla procedibilità dell'istanza stessa senza presupporre gli esiti finali. Pertanto, l'affermazione riportata nella nota prot. n. 9358/2012 [...] occorre procedere al rilascio del provvedimento di proroga ...[...] è da intendersi come procedibilità dell'istanza e che il legittimo affidamento alla positiva conclusione del procedimento di proroga sorto in capo alla Società, derivante dall'affermazione su riportata, è del tutto arbitrario;

Con riferimento alle motivazioni, l'ufficio scrivente veniva a conoscenza delle nuove motivazioni alla base della richiesta di proroga soltanto in data 20.05.2013 (nota prot. n. 5824/2013), data successiva

alla sentenza del TAR del 12.03.2013, a distanza di due anni dalla prima istanza di proroga basata su motivazioni differenti. Inoltre, soltanto con nota prot. n. 8949 del 14.11.2013 del Servizio Energia, lo scrivente Ufficio veniva a conoscenza dell'istanza di proroga di 24 mesi dell'Autorizzazione Unica n. 40/2011 presentata in data 23.04.2013 (prot. n. 3499 del 23.04.2013 del Servizio Energia) al Servizio Energia e per la quale quest'ultimo era impossibilitato a procedere a causa dei provvedimenti di compatibilità ambientali n. 276 del 13.05.2008 e n. 378 del 25.06.2009 già scaduti. Anche se nella nota prot. n. 9258/2012 del Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS era stata data evidenza del ricorso della Farpower, quest'ultimo non ha mai costituito motivazione alla base dell'istanza di proroga del 19.05.2011 (prot. n. 5850/2011);

Con riferimento alla perizia giurata in cui sono stati esaminati soltanto 26 aerogeneratori anziché i 34 esclusi da VIA con DD n. 276, si evidenzia che in ragione della non scindibilità del provvedimento in parti e della conseguente riferibilità degli effetti del provvedimento inteso nella sua interezza e non già in riferimento alle singole parti che lo compongono, la società avrebbe dovuto valutare tutti e 34 gli aerogeneratori esclusi da VIA indipendentemente dagli aerogeneratori effettivamente autorizzati.

in merito all'osservazione avanzata dalla società [...] circa il fatto che in sede di proroga del parere ambientale l'Amministrazione non deve valutare ex novo la compatibilità dell'intervento [...], l'Autorità competente in considerazione del tempo intercorso tra l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale (DD n. 276/2008) e l'invio della perizia giurata (nota prot. n. 5824/2013), non poteva non tener conto, in sede di istruttoria del procedimento di proroga, della normativa sopravvenuta e che di fatto, come evidenziato dallo stesso tecnico incaricato di redigere la perizia giurata, [...] dalla Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2012 n. 25 ad oggi sono intervenute alcune normative di modifica e/o nuova istituzione dei sistemi vincolistici di area vasta (la legge sulla gestione e tutela dei siti, zps e iba, la nuova carta idrogeomorfologica dell'Adb, il R.R. n. 24/2010, istituzione nuovi siti e parco dell'Ofanto) e l'adeguamento al PUTT/P. In relazione a quanto emerso dall'analisi vincolistica di confronto tra lo status al 2009 rispetto ad oggi, sebbene si tratti di modifiche di nuova costituzione, la loro attuale sussistenza non produce alcun impatto aggiuntivo rispetto a quelli potenziali già valutati, e non incide minimamente sul sito di intervento, tranne per n. 3 aerogeneratori (nn. 7, 20, 47) [...] che la variazione della normativa vincolistica in esame ha determinato una sola effettiva criticità con riguardo al ... aerogeneratore n. 7; per le stesse ragioni l'Autorità competente non poteva esimersi da una verifica delle potenziali criticità derivanti dalla variazione della normativa sopravvenuta (e.g. interferenza in parte del tracciato del cavidotto interno con aree tutelate per legge ex art. 142 lettera c) del D.lgs. 42/2004) così come già evidenziato nel preavviso di rigetto inviato alla società con nota prot. n. 657/2014.

In merito agli impatti cumulativi, la presenza in prossimità dell'area di intervento di impianti FER in esercizio o autorizzati quali:

- impianto eolico della Società Farpower DD n. 12/2012 Autorizzazione Unica;
- impianto fotovoltaico della Società Margherita S.r.l. DD 191/2011 Autorizzazione Unica),
- aerogeneratori visibili su ortofoto volo 2011 (S.I.T. Puglia)
- impianti fotovoltaici in DIA (S.I.T. Puglia)

impone, ai sensi della DGR 2122/2012 sopravvenuta, una valutazione degli effetti negativi cumulati sull'ambiente, valutazione non compiuta al tempo dell'adozione della DD n. 276/2008.

Con riferimento ai potenziali rischi di incidenti derivanti dalla realizzazione del parco eolico, è evidente che la presenza dei fabbricati realizzati successivamente all'adozione della DD n. 276/2008, non smentita dal proponente, determina di fatto criticità sopravvenute sotto il profilo della sicurezza pubblica e che l'Autorità competente non poteva non valutare in sede di proroga. È pur vero che gli aerogeneratori identificati con i numeri 37, 38 e 39 non sono stati autorizzati ma come è noto sono stati esclusi dalla procedura di VIA con DD n. 276/2008.

Per quanto su esposto,

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e

trascritte,

- di esprimere diniego alla istanza di proroga poiché non risulta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 13 maggio 2008 n. 276, emergendo al contrario fondati elementi a favore dell'opportunità di una riconsiderazione dei possibili effetti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto.

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Candela, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
